

TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1854

— 11 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge intorno alla pubblica sicurezza — Adesione del Ministero a che si metta in discussione il testo del progetto emendato dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 1 a 5 — Osservazioni del senatore Di Pollone sull'articolo 6 — Spiegazioni del senatore Des Ambrois, relatore, e del ministro dell'interno — Adozione degli articoli 6 e 7 — Articolo 8: parlano i senatori Cataldi, Des Ambrois, Di Castagneto, ed il ministro dell'interno — Adozione dell'articolo 8 — Articoli addizionali, in ordine ai furti di campagna, proposti dal senatore Plezza, e combattuti dal ministro dell'interno e dal senatore Des Ambrois — Retezione dei medesimi — Osservazioni del senatore Alberto della Marmora — Scliarimenti del relatore — Adozione degli articoli 9 al 12 — Emendamento all'articolo 13 proposto dal senatore Jacquemoud, oppugnato dal relatore — Ritiro di quest'emendamento — Approvazione degli articoli 13 al 22 — Modificazione proposta dal senatore Alfieri all'articolo 23 — Osservazioni del ministro dell'interno, del relatore e dei senatori Di Castagneto e Alfieri — Adozione dell'articolo 23 colla modificazione del senatore Alfieri — Approvazione degli articoli 24 al 42 — Proposta, in ordine ai giuochi d'azzardo, del senatore Di Castagneto — Risposta del ministro dell'interno — Adozione degli articoli 43, 44 e 45 — Modificazione all'articolo 46 del senatore Di Pollone — Osservazioni del ministro dell'interno e del relatore — Adozione dell'articolo 46 — Proposta relativa ai precetti politici del ministro dell'interno, combattuta dal relatore — Retezione della medesima — Adozione dell'articolo 47 — Proposta suppressiva dell'articolo 48 del senatore De Cardenas — L'articolo e l'intero progetto, sono approvati.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Si procede, secondo l'ordine del giorno, alla discussione del progetto di legge riguardante la pubblica sicurezza. (Vedi vol. Documenti, pag. 773 e 777.)

Debbo far conoscere al Senato che il ministro degli affari interni ha acconsentito a che si prenda per testo di discussione quello presentato dall'ufficio centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede la parola, io dovrò procedere alla lettura distinta degli articoli che compongono la legge.

« Art. 1. Gli oziosi di cui nell'articolo 450 del Codice penale saranno denunciati al giudice di mandamento, il quale, tuttavia che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, farà entro giorni cinque al più precettare, i denunciati con comminatoria d'arresto a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

« Egli procederà, occorrendo, ad informazioni sommarie, dopo le quali assolverà l'imputato, oppure lo ammonirà di darsi a stabile lavoro e farne constare nel termine che gli sarà prefisso, imponendogli ad un tempo il divieto di variare la sua abitazione senza preventiva partecipazione all'autorità politica locale.

« Di tale suo operato il giudice farà risultare con processo verbale. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le denunce in iscritto per parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dei carabinieri reali saranno sufficienti per l'applicazione dell'articolo precedente, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria.

« Quando l'imputato offre di provare insussistente l'accusa, se la denuncia sarà fatta dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri, si dovranno loro comunicare le generalità dei testi, che l'imputato chiede sieno sentiti, e le circostanze di tempo, luogo e persone allegate per escludere l'imputazione.

« I denunciati entro giorni cinque dalle seguite comunicazioni presenteranno le loro osservazioni. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il giudice potrà anche decretare d'ufficio contro gli oziosi il precetto di comparizione di cui all'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'ordinanza del giudice dovrà essere pronunciata entro giorni 15 dal precetto di comparizione, salvo si avessero a praticare incumbenti fuori del distretto del mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 5. La persona ammonita a termini dell'articolo 1, la quale non avrà fatto constare nel termine prefisso d'essersi data a stabile lavoro, od avrà mutato abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità locale, sarà arrestata e tradotta avanti il tribunale di prima cognizione per essere punita a termini dell'articolo 452 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 6. In caso di recidiva, l'ozioso o vagabondo maggiore d'età sarà punito col carcere non minore di un anno, da scontarsi, per quanto sia possibile, in una casa dove sia attuato il lavoro. »

DI POLLONE. Io domanderei al signor relatore se non crederrebbe utile di spiegare più chiaramente quale sia questa casa di lavoro, perchè non credo che la legge abbia inteso di mandare uno di questi individui, suppongo, all'Albergo di virtù (*Harità*), che è pure casa di lavoro. Io vorrei che quelle parole « Casa dove sia attuato il lavoro » si surrogassero con altra indicazione più esplicita.

DES AMBROIS, relatore. Faccio osservare che qui si tratta della pena del carcere, e che per casa di lavoro non si può intendere che un carcere dove sia attuato il lavoro.

DI POLLONE. Come diceva « casa ove sia attuato il lavoro... »

DES AMBROIS (Interrompendo). Ma destinata ad uso di carcere, giacchè si tratta di far scontare al colpevole la pena del carcere. Questa pena non potrebbe essere scontata altrove.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Non in tutte le carceri è attuato il lavoro: solamente in alcune. Quest'articolo invita il Governo a far eseguire la sentenza in quelle fra le case esistenti, ove viene attuato il lavoro, ma sempre in un carcere.

PRESIDENTE. Questa spiegazione scioglie ogni dubbietà. Metterò quindi ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 7. Alle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi andrà sempre annessa la sorveglianza della polizia a termini dell'articolo 52 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 8. Gli oziosi o vagabondi minori d'anni 16 saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori, o tutori, che passeranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale.

« In caso di contravvenzione alla passata sottomissione i genitori e tutori che avranno trascurato di vegliare sui medesimi saranno condannati ad una multa estensibile a lire 150 od al carcere estensibile a tre mesi, ed i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro dove sia loro insegnato un mestiere od una professione.

« Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni sedici che siano privi di genitori o di altra persona che possa rappresentarli legalmente, e quelli ancora i quali, non ostante la cura dei loro genitori o tutori, non si diano a stabile lavoro.

« Potranno però essere chiamati da persone cognite e probe le quali offrano sufficiente garanzia per la futura educazione del minore nei modi e condizioni sopra specificati per i minori aventi genitori o tutori.

« Pel rilascio o rinvio dei minori provvederà sommariamente il tribunale di prima cognizione. »

CATALDI. Ho chiesto la parola per una spiegazione dal signor relatore. Desidererei conoscere il motivo per cui si è detto « oziosi e vagabondi minori di anni 16 » piuttosto che « gli oziosi e vagabondi costituiti in età minorenni »; perchè parmi che si dovrebbero considerare sottoposti agli stessi effetti della legge quelli che sono giunti all'età di 16 anni non solo, ma anche coloro che hanno raggiunto un'età maggiore sino ai 21 anni.

DES AMBROIS, relatore. Farò osservare all'onorevole senatore Cataldi che se si trattasse di persone maggiori degli anni 16, non sarebbero più suscettive di educazione, e per

conseguenza non sarebbe più il caso di condurle in una casa di educazione correzionale. La legge vuol solamente applicare questo rimedio alle persone di cui si possa sperare che sia tentata utilmente l'educazione in simili case; se fossero giunte all'età nella quale il signor senatore vorrebbe possibile la loro reclusione in queste case, se cioè fossero prossime alla maggiore età, i regolamenti delle case stesse non permetterebbero di ammetterle. V'ha di più, la casa di educazione correzionale non può neanche ritenere coloro che sono pervenuti ad un'età dove la loro educazione deve riputarsi compiuta; e questo è ben naturale, perchè tenendo insieme gli adulti coi più giovani non si potrebbero applicare a tutti le stesse discipline: non sarebbero più sufficienti per i più provetti i medesimi mezzi di custodia, e vorrebbero per essi altri regolamenti, sarebbe molto difficile di tenerli insieme in un solo stabilimento.

DI CASTAGNETO. La disposizione di quest'articolo 8 è veramente molto salutare, perchè accade spessissimo anche nei paesi rurali, che i giovani minori di 16 anni siano abbandonati dai loro genitori, come accade pur anche che alcuni siano renitenti a' loro parenti, oppure restino vagabondi perchè orfani di padre e di madre. Solo io credo che sarebbe necessaria una spiegazione.

Nell'articolo precedente trattandosi di oziosi maggiorenni si è parlato della giurisdizione del giudice: in questo articolo si dispone che gli oziosi e vagabondi minori d'età saranno per la prima volta consegnati ai parenti, nè si dice se saranno consegnati per ordine del giudice, ovvero per ordine dell'autorità amministrativa.

A me pare che si potrebbe aggiungere: « per cura degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza: » perchè i sindaci e gli agenti di pubblica sicurezza siano penetrati dell'obbligazione che loro incombe di sorvegliare questi giovani fortunati, instare essi stessi, nel caso che si verifici il disposto di quest'articolo, perchè siano veramente consegnati ai loro genitori, ovvero nel caso del § 3°, perchè siano ricoverati in alcuni degli stabilimenti ivi indicati.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io non credo che si possa dare questa estensione alla legge. È principio generale ed immutabile della legge che l'autorità amministrativa, l'autorità di polizia non pronunzi pene: nel senso dell'articolo è già una prima pronunzia di pena, ed una specie di ammonizione questa consegna che si fa ai parenti, dal momento che la consegna deve produrre effetti legali determinati, ed espone i parenti a subire essi stessi una condanna nel caso che siano negligenti nell'ottemperarvi.

Quindi si richiede per assoggettare tanto i parenti a questo vincolo, quanto i minorenni, che le imputazioni che sono fatte siano esaminate dalle persone, alle quali unicamente la legge riserva la facoltà di pronunziare sia l'ammonizione, sia le pene nella persona, e la facoltà di esaminare se le imputazioni fatte sussistano o no.

Da ciò appare che si entrerebbe in una sfera d'idee, la quale non è nemmeno consentanea, nè opportuna per l'andamento del servizio di polizia. A questo si attribuisce l'indagine preventiva, ma quando l'indagine è arrivata al punto di somministrare una prova, cessa la sua missione e principia quella dei tribunali.

DI CASTAGNETO. Appunto perchè si tratta di una disposizione preventiva, di prevenire cioè un male maggiore, io era d'opinione che per i minorenni la facoltà potesse molto più giustamente essere conferita agli ufficiali di polizia, ai sindaci segnatamente, i quali essendo sul luogo ed apprezzando le circostanze, possono molto meglio vedere quello

che si debba operare, piuttosto che denunziare quel minore al tribunale, cosa la quale è sempre assai difficile per parte dei sindaci, e non si eseguirà il più delle volte dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Il signor ministro crede che s'incorrerebbe per avventura nella laccia di voler scansare la giurisdizione ordinaria: io sono d'avviso che l'idea di prevenire il male in una legge di polizia sia assai più salutare che quella di sempre venire all'atto repressivo, come sarebbe il caso quando si debba denunziare al giudice. In ogni modo però, quando il Senato giudichi d'interpretare la disposizione di questo articolo nel senso assoluto che gli vuol dare l'onorevole signor ministro dell'interno, io credo che anche qui sarebbe il caso di dire: « per cura dello stesso giudice, » onde togliere ogni dubbiezza circa l'autorità cui spetti di provvedere a questi giovani minorenni ed abbandonati.

DES AMBROIS, relatore. L'ufficio centrale crede col signor ministro dell'interno che deve spettare al giudice di dare i provvedimenti di cui all'articolo 8, ed aggiungerà alle osservazioni fatte dal signor ministro, che qui si tratta di minori, i quali sono da considerarsi come oziosi e vagabondi; dunque bisogna che siano stati riconosciuti tali dall'autorità a cui la legge dà l'attribuzione di così classificarli, e ciò non può fare un agente di polizia, nè una autorità di pubblica sicurezza, ma bensì lo può fare la sola autorità giudiziaria.

In quanto poi all'opportunità di spiegare che sia il giudice di mandamento, non la riconosciamo, perchè tutto il complesso delle disposizioni che precedono indica abbastanza che l'articolo 8 può riferirsi al solo giudice di mandamento. Tutti gli articoli precedenti accennano a provvedimenti da farsi dal giudice di mandamento. Gli oziosi debbono essere inscritti da lui nel registro appositamente tenuto in seguito alla denuncia fatta dalle autorità ed agenti di sicurezza pubblica: dunque non può essere altri che lui chiamato a fare i provvedimenti preveduti dall'articolo 8.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 8 voglia levarsi.

(È approvato.)

PIEZZA. Già altre volte, all'occasione della discussione della legge di pubblica sicurezza, ho esposto la mia idea, cioè che io credo che non si riuscirà mai ad attuare una che raggiunga lo scopo, fino a tanto che non sia divisa la polizia politica da quella dei reati ordinari, perchè non sono entrambe eseguibili dall'istessa qualità di persone, e perchè volendole far fare entrambe dagli stessi individui, la precarietà e l'instabilità in un dato luogo necessarie negli impiegati della polizia politica nuociono al buon andamento della polizia ordinaria.

Io non insisto oggi su questa idea che è già stata discussa più volte, e che non sarebbe il luogo di discutere nell'esame degli articoli speciali di questa legge; però siccome sono disposto a votare questa legge anche colla convinzione che non raggiungerà il suo scopo, unicamente per contribuire a che il sistema attuale di pubblica sicurezza sia provato in tutti i suoi dettagli, colla speranza che l'averlo provato in tutti i modi porti poi la convinzione che è falso ed erroneo totalmente il sistema, e con ciò si preparino gli animi ad adottarne un altro, concorrerò come posso a migliorare l'attuale progetto di legge, quantunque porti, come dico, la convinzione, che non sarà per raggiungere interamente lo scopo che ci proponiamo.

Con questa mira io proporrò alcuni articoli da premettersi a quelli che concernono i furti di campagna.

Essi sarebbero così concepiti:

• Art. 9. Non sarà tollerato che alcuno cerchi l'elemosina

se prima, constatata la di lui miseria, non ottenga dal sindaco del comune una dichiarazione di tolleranza.

• Art. 10. Questa dichiarazione dovrà sempre essere temporanea, limitata al tempo dell'assoluto bisogno.

• Art. 11. Quando in un comune si verifichi l'esistenza di persone fisicamente incapaci di lavoro ed in assoluta miseria, alle quali nè i parenti, nè le istituzioni di carità locali, nè la carità pubblica siano sufficienti a provvedere, il Consiglio comunale, dietro proposta del sindaco, dovrà somministrare il puro necessario, mediante sottomissione di restituire l'anticipazione fattagli con ritenzione sui guadagni futuri. •

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chieggo prima al Senato se i tre articoli proposti dal senatore Piezza, in aggiunta al capo II, intitolato: *Dei ladri di campagna*, siano appoggiati.

(Sono appoggiati.)

La parola è al signor ministro dell'interno.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. La cedo al senatore proponente perchè possa svolgere la sua proposta.

PRESIDENTE. Allora la parola è al senatore Piezza.

PIEZZA. I motivi che m'inducono a proporre questi articoli sono i seguenti: quanto al 1° articolo, che cioè non sia tollerato che alcuno cerchi l'elemosina se prima, constatata la di lui miseria, non ottenga dal sindaco del comune una dichiarazione di tolleranza, è per togliere un abuso che è generalissimo, massime nei comuni rurali, di molte persone che cercano l'elemosina senza assoluto bisogno, e con ciò rubano la carità ai veri bisognosi.

È vero che si dice che non si deve per legge autorizzare il cercare l'elemosina, che si tollera come un fatto, ma che non si vuole autorizzare per legge.

Io credo che, come ho redatto l'articolo, non si autorizzi per legge; ma giacchè si tollera come fatto, almeno questo fatto, come fatto, sia soggetto ad alcune norme, e si tolga l'abuso intollerabile del fatto stesso.

Quanto all'altro articolo, col quale si obbligherebbe il comune a provvedere per le persone fisicamente incapaci di lavoro, che si trovano temporariamente nell'assoluto bisogno senza che i mezzi dei loro parenti, o le istituzioni del paese di carità pubblica, o la carità privata del comune siano valevoli a toglierli da questa assoluta necessità, io credo che sia necessario questo provvedimento, giacchè senza di esso sarà sempre paralizzata l'azione di qualunque legge che voglia punire chi fa dei furti di campagna.

Nelle campagne, nei comuni rurali d'ordinario le istituzioni di carità sono nulle o quasi nulle, e perciò vi sono delle famiglie intiere che in alcune circostanze si trovano in posizione di dover rubare, si può dire, per forza; se la carità che si fa dai privati non è sufficiente, come accade sovente, quando massime si trovano, per caso o per particolari circostanze, nello stesso comune molte famiglie in situazione di essere contemporaneamente affatto bisognose.

Le persone anche solo temporariamente senza mezzi, senza possibilità di lavoro per malattia, e senza soccorso, sono nella necessità di rubare, a meno che si sostenga che per non rubare dovrebbero morir di fame; perciò chi conosce bene i comuni rurali sa che nell'opinione pubblica di essi si sono introdotte delle distinzioni tra proprietà e proprietà, non ammesse dal Codice, ma che pure esistono in fatto nell'opinione pubblica. Quando un contadino è in bisogno e non trova carità, e ruba, come si dice, a minor danno, non è considerato come un ladro; è considerato come ladro quello che ruberà delle piante di valore, quello che ruberà sull'aja;

non è considerato come vero ladro quello che ruba delle legna di minor valore e da fuoco; non è considerato come vero ladro e disonorato quello che ruba nei campi invece di rubare sull'aia; e questo perchè? Perchè i contadini sanno bene che ogni famiglia di nullatenenti può trovarsi un giorno nella necessità, senza sua colpa, di dover fare lo stesso, e perciò, non ostante il Codice e le leggi sui furti, essi hanno ferma credenza che in caso di vero bisogno è lecito servirsi della roba altrui e prenderla, purchè ciò si faccia nei limiti del bisogno, e, come essi dicono, a minor danno.

Se in una famiglia che è sostenuta dal lavoro del padre, e in cui i ragazzi sono incapaci di lavorare, e la madre occupata per i ragazzi non può andare a guadagnare il vitto, se, dico, il padre si ammala e sta ammalato per un certo numero di giorni, che cosa farà in tal caso cotesta famiglia? Per i primi 15 o 20 giorni alla meglio provvederanno al bisogno vendendo qualche masserizia, o con ciò che hanno di scorta in casa: passati questi, se le istituzioni di carità pubblica, o la carità privata non li soccorre, è impossibile che vivano senza rubare.

Se poi nello stesso comune, per accidente o per circostanze particolari si verifica il caso che molte famiglie contemporaneamente si trovino nell'istesso bisogno, sempre succede che la carità pubblica e privata non sono sufficienti, e che se si facesse a rigore eseguire la legge, si vedrebbero delle famiglie intere a morire di fame. Se adunque si vuole che le autorità municipali abbiano il coraggio di fare eseguire la legge, se si vuole che il giudice abbia il coraggio di applicare le pene dalla legge prescritte, bisogna togliere due cose: primo, togliere dall'opinione pubblica questa quasi giustificazione del furto, e per ciò ottenere bisogna che non si possa verificare mai il caso in cui un galantuomo sia costretto a rubare, e dopo aver fatto entrare nell'intima persuasione delle popolazioni, che un galantuomo non è mai costretto a rubare, allora si otterrà che, aiutati dall'opinione pubblica avranno forza e coraggio i sindaci ed i giudici di applicare con rigore la legge.

Ma, lo ripeto, questo non si può ottenere se non vi è chi provveda quando il bisogno vero esiste non riparato, e questa è cosa che si verifica molte volte, massime in occasione di carestia o generale, o locale, o di disgrazie particolari che colpiscono un comune.

Se non si toglie questo bisogno vero, non colpevole e senza altro mezzo di riparo che il furto, si avrà sempre molla mollezza nei sindaci nel far eseguire la legge, e si avranno sempre dei giudici, i quali all'atto pratico, quando veggono che alcuni individui hanno rubato, veramente indotti dall'assoluta miseria, si asterranno dalla stretta applicazione della legge, per poco che possano avere di arbitrio, anche appoggiati ad un preteato, ad un solterfugio per non applicarla.

Signori, nessuno ha il coraggio di applicare una pena di legge civile quando questa sembra in urto colla legge eterna, e tale sembra quella legge civile che esigerebbe da un uomo, da una famiglia il sacrificio della vita, piuttosto che permettergli di toccar poche spighe, pochi frutti di proprietà del vicino.

Per questi motivi io propongo questi articoli, i quali, togliendo di mezzo il caso nel quale un galantuomo possa trovarsi nell'assoluta necessità di rubare, daranno forza alla autorità per applicare interamente la legge, e faranno ch'essa meglio e più completamente produca i suoi effetti.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Le due questioni sollevate dall'onorevole senatore Plezza sono sicuramente degne di tutta la sollecitudine del Senato. Nulla sarebbe tanto a desiderare quanto di trovare i mezzi di dimi-

nuire la mendicizia, e di sovvenire alla miseria dei poveri; ma io assai dubito che le prescrizioni da esso proposte con i tre articoli, che ha letto al Senato, possano applicarsi all'atto pratico, e che non producano inconvenienti di fatto molto maggiori del beneficio che procurerebbero.

Infatti avrebbero i sindaci in via generale, senza precauzioni molto studiate, la facoltà generica di rilasciare permessi di questuare. Tutti i sindaci, purchè non si questui nel loro territorio, rilasceranno queste licenze a chi ne farà domanda.

Non vogliono prendersi generalmente l'odiosità che viene dall'indagare i segreti di famiglia, per negare una licenza che non produca nel proprio territorio alcuni inconvenienti, alcun disagio ai loro amministrati.

Negli arresti che si fanno attualmente nelle città, ove la questua è proibita, si annota, specialmente coi poveri che vengono dalle montagne, che vi sono delle persone che qualche volta fan parte dei Consigli comunali, persone che in patria posseggono qualche piccolo podere, o che lavorando una terra arida hanno qualche mezzo di sostentamento; ma che pur troppo in annate un po' critiche, non trovando più di che campare in tutto il corso dell'anno, non avendo l'abitudine di cercare lavoro altrove, nè sapendo come procurarselo, ricorrono con troppa facilità alla questua nelle città più ricche e più popolate.

Io sono intimamente convinto che anche a queste persone nessun sindaco saprebbe negare la licenza di questuare. Ma ancora più dell'inconveniente che deriverebbe dalla troppa facilità di dare questa licenza mi danno a pensare le difficoltà che avverrebbero dal diniego che qualche sindaco facesse della licenza domandata da uno che fosse veramente povero, nè avesse assolutamente mezzi da dedicarsi al lavoro. Bisogna stabilire, se si vuole che la legge sia giusta, un sistema d'appello per fare che questa persona possa conseguire la licenza. Il povero che non abbia mezzi da fare tali incumbenti, come si condurrà? Morrà di fame egualmente come sarebbe morto se gli fosse mancato ogni soccorso nella comunità.

È questa una delle questioni più gravi che si possano incontrare. Le nostre leggi finora l'hanno deliberata in certo modo, ma l'hanno sempre lasciata sussistere pienamente intatta nell'applicazione pratica, nè presentano nessun articolo cui l'amministrazione possa applicarsi per determinare qualche misura di precauzione, e io credo che ciò hanno fatto espressamente, non per mancanza di amor patrio e di antiveggenza, ma perchè le difficoltà di provvedervi sono tali e tante che hanno sgomentato il legislatore, facendo credere che fosse molto minor male lasciar sussistere lo stato di cose esistente, anzichè portare un rimedio da cui temevano conseguenze molto peggiori.

Eguale gravità io vedo nella misura proposta di obbligare i comuni a mantenere i poveri, i quali diano sicura testimonianza di non avere mezzi di sussistenza, e sieno in una condizione degna di soccorso. Il primo elemento per escludere la povertà è di costringere i cittadini ad impiegare essi stessi tutta la massima attività ed industria onde non essere poveri; ed egli è certo che dove una legge tolga ai cittadini quest'attività e antiveggenza; dove una legge assicuri in ogni qualsiasi condizione il mezzo di essere soccorso, quando la mancanza di lavoro porti a chiedere soccorso, è certo, dico, che ivi il pauperismo piglia subito proporzioni immense.

È mio avviso che il danno che vi sarebbe al paese, incamminandolo a queste condizioni di pauperismo, sarebbe tale che renderebbe molto più malagevole il soccorso pubblico, nè si agevolerebbe in nessuna maniera il mezzo all'autorità di mantenere la sicurezza del paese; anzi le si aprirebbe il

campo a maggiori difficoltà quando una gran massa di gente venisse a mancare di previdenza, perchè non solo vi è pericolo che questa chieda soccorso indebito, ma vi è pur quello che si soccorra a tutti que' vizi che traggono origine dalla pigrizia, dalla poltroneria. È innegabile che la maggior parte dei delitti sono prodotti da questo difetto, perchè l'uomo veramente attivo, che si dia al lavoro, difficilmente figura sul banco degli accusati.

Io credo quindi, per le brevi osservazioni esposte, che la mozione dettata con ottimo intendimento dal senatore Plezza farebbe entrare la legge in troppe questioni, e mi credo quindi in dovere di pregare il Senato a non volerle per ora sollevare, e limitarsi al progetto che gli è sottoposto.

PLEZZA. Farò osservare all'onorevole signor ministro che nella risposta che ha data alla prima delle mie proposizioni vi sono delle ottime ragioni, ma non veramente atte a combattere la proposizione come fu da me fatta, perchè l'autorizzazione di cercare l'elemosina io volevo che fosse data dal sindaco, nel di cui territorio deve l'elemosina cercarsi, giacchè non è possibile che i sindaci siano troppo prodighi di questa tolleranza per la questua che deve farsi nel loro comune. Io pensava inoltre nella seconda proposizione a provvedere per quelli che sono in assoluto bisogno in ogni comune, per mezzo dell'anticipazione fatta dal comune stesso, da rimborsarsi poi da quelli che l'hanno ottenuta; e ciò stabilito, non è più il caso che i bisognosi incapaci di lavoro abbiano a sortire dal loro comune a cercare l'elemosina, perchè, quando uno è provveduto dal suo comune, non ha più bisogno di sortire; o la carità del comune è sufficiente, e allora il sindaco, invece di anticipare del danaro e del pane, gli dà l'autorizzazione di fare la questua, o la carità che si può trovare probabilmente nel comune non è sufficiente, e allora il sindaco lo soccorre.

Non risponde poi direttamente, nemmeno alla seconda mia proposizione, la risposta data dal signor ministro, perchè io non volevo che i comuni fossero obbligati a soccorrere tutte le persone bisognose, ma io limitava l'obbligo dei comuni a soccorrere quelle persone soltanto che sono *fisicamente incapaci di lavoro* ed in assoluta miseria. Questa fisica incapacità di lavoro che molte volte è temporaria, per esempio per una malattia, è un requisito che si può facilmente verificare, nè si può estendere a tutti i bisognosi.

Se una persona è capace di lavoro, il sindaco gli dice: — Andatevene a cercar lavoro nel comune o fuori del comune, oppure andate a farvi far credito da quelli che, servendosi ordinariamente del vostro lavoro, vi anticiperanno qualche cosa perchè possiate vivere in questa crisi. Ma le persone fisicamente incapaci di lavoro, per esempio per una malattia, e che non possono guadagnare nè nel comune, nè fuori del comune, se non c'è nessuno che le soccorra, se non mandano la moglie o i ragazzi a rubare, domando io come faranno a vivere, se la carità del paese è riconosciuta insufficiente, perchè non ci sono istituti di carità pubblica, o sono troppo poveri, o contemporaneamente si trovano più famiglie nella stessa circostanza, e più di quelle che la limosina all'uscio possa alimentare, domando; chi provvederà a queste persone?

Ristrette in questi limiti, mi pare che le mie proposizioni nè possano andar ad intaccare quelle questioni gravissime a cui accennava il signor ministro, nè possano essere estese dai sindaci troppo, in modo da riuscire gravose ai comuni, e nell'istesso tempo tolgono il caso veramente deplorabile di persone anche oneste costrette al furto; il qual caso è quello che, facendo che l'opinione non disapprovi tanto questi furti

di campagna, li ricopre di un manto meno disonorevole, e con ciò li rende più frequenti e più difficili, anzi impossibili a sradicare.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di trasmettermi i suoi tre articoli addizionali.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Osserverò solo che è impossibile localizzare le disposizioni riguardanti i mendicanti

Il senatore Plezza appartiene ad una provincia dove tutti i comuni sono ricchi, hanno un territorio ubertoso, ma bisogna tener conto che la superficie dello Stato appartiene per 4/5 a territori di tutt'altra natura, a territori montuosi e poveri.

Volendosi prendere disposizioni pel mendicantismo, è impossibile che si restringano a questi soli comuni.

Il Governo già presentemente non approva i ricoveri di mendicità se non si estendono a tutta una provincia, per la ragione che i soccorsi che non possono prestare i comuni poveri, sono prestati dai comuni ricchi: questi suppliscono alla deficienza di quelli; ma se si volesse localizzare, per esempio, i ricoveri di mendicità alla pianura, e poi dire ai poveri della montagna che se la cavino come possono, questi si farebbero tutti morire di fame.

Io quindi credo che sarebbe una disgrazia pubblica quella disposizione che volesse limitare ad ogni singolo comune i provvedimenti pel mendicantismo, e che ciò in fatto pratico poi sarebbe inammissibile; perchè quando tutti questi poveri dei comuni montuosi mancassero di pane, nessuna autorità avrebbe nè la forza, nè il coraggio di respingerli.

Si respingono poveri quando appartengono ad altra provincia, perchè le provincie che non hanno ricovero di mendicità, hanno tuttavia comuni ricchi che possono mantenerli: ma non si può dal comune ricco respingere il povero di un comune non ricco per mandarlo in un sito che non ha il mezzo per soccorrerlo.

Osservo inoltre che quei comuni mancherebbero eziandio di mezzi materiali per far fronte ai soccorsi da somministrarsi ai malati. Noi abbiamo comuni dove l'imposta regia è al disotto di 200 lire.

Se imperversa un'epidemia, se scoppia un male anche non grave nel comune, tutto il suo reddito fondiario non basta a pagare le spese.

La carità vi supplisce, perchè la carità non ha limiti di territorio; la carità va a cercare i poveri dove sono. Per fortuna i sentimenti dei nostri cittadini sono tali che non possiamo lamentare quasi nessuna pubblica disgrazia.

Nel sistema attuale sono rarissimi, quasi insignificanti i casi d'individui cui sia mancato il necessario.

Per provvedere a questi già esiste un regolamento di polizia, il quale investe l'autorità medesima di polizia del diritto di far ricoverare le persone che trovinsi in tale stato di meschinità.

Il ricovero è istituito dal Governo; ma i ricoveri sono stabiliti con tutte le cautele necessarie perchè non degenerino non dirò in abuso, ma in uso, perchè si provveda a quei bisogni eventuali affatto straordinari, e non per stabilire un precedente nell'amministrazione che ha prodotto negli altri paesi conseguenze così gravi.

Del resto io osserverò al Senato che non è difetto di soccorsi che spinga i poveri ai furti di campagna. Se i poveri fossero maggiormente istruiti, se calcolassero quello che possono maggiormente guadagnare lavorando che rubando, anche spinti dal solo desiderio di guadagno, tralascierebbero i furti di campagna per dedicarsi ad uno stabile lavoro.

Molte volte accadde a me, trovandomi in campagna, di vedere delle povere donne, cariche di fascine rubate, far delle 3 o 4 miglia di cammino per andarle a raccogliere in luoghi che fossero fuori della sorveglianza. Egli è certo che se quelle donne, a vece di rubar fascine, avessero lavorato, per poco che il lavoro da esse fatto avesse loro prodotto, ne avrebbero sicuramente tratto maggior profitto che non dalla vendita di quelle meschine fascine.

Io credo quindi che si provvederà assai meglio per mezzo dell'istruzione pubblica, continuando a moralizzar la popolazione, piuttosto che venire a disposizioni di simil fatta.

Quindi io persisto nel non ammettere la proposta del senatore Plezza.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha già parlato due volte. Domanderò al Senato se vuole accordargliela.

(Il Senato accorda.)

PLEZZA. Mi permetterò di far osservare al signor ministro che io non intesi punto di localizzare la carità in modo che a nessuno sia permesso di cercare l'elemosina fuori del suo comune.

Io ho voluto solamente che, per poter andare elemosinando in un comune, ne fosse constatato il bisogno dal sindaco del territorio, il quale, quando vede che anche poveri di altri comuni vengano a cercar l'elemosina, osserverà se il loro numero sia nei limiti della possibile carità pubblica del comune, e sicuramente se non è eccedente non negherà il permesso.

Ma, o signori, il ministro stesso diceva che la carità provvede a tutto, e che finora non si è dato il caso in cui alcuna persona sia morta di miseria. Ed io domanderò: che paura può egli avere di regolarizzare per legge un sacrificio che già si fa, e che regolarizzato sarà meno gravoso, perchè le popolazioni verranno con ciò liberate dalla miseria simulata e dai furti di campagna?

Del resto bisogna pensare che nei comuni non è vero che non succeda mai il caso di persone che non soffrano grandemente ed anche muoiano dalla miseria; molti perdono la salute per miseria prolungata, e perchè nelle malattie massime hanno mancato assolutamente di ciò che era necessario per ristabilirsi in salute.

Pregherei il signor ministro di dirmi e farmi conoscere come farebbe egli a mantenere la tranquillità di Torino e ad impedire i furti in Torino, se un bel giorno venissero a mancare gli ospedali che ricoverano i poveri infermi, gli istituti di carità e tutte quelle altre società che fanno tante elemosine e tante distribuzioni di pane, medicinali, ecc.; io dico che ciò sarebbe impossibile.

Ebbene ne' comuni rurali è certo che vivono molte persone povere quanto i poveri di Torino, e più ancora, senza affatto niuna di queste istituzioni; e ciò posto, che è un fatto incontrastabile, come si può sperare con questa legge di ottenere che non si rubi in campagna? Se non si provvede a che, quando vi sia una miseria assoluta, queste persone povere trovino modo, non dirò di farsi mantenere gratuitamente, ma almeno di farsi anticipare, coll'obbligo di restituire, ciò che è necessario per vivere, io dico che è impossibile che si riesca con una legge ad impedire i furti di campagna; ed infatti non si è finora in ciò mai riuscito; ed io porto opinione che non si riuscirà mai se non si adotta la proposta da me fatta.

DES AMBOIS, relatore. La proposta dell'onorevole senatore Plezza solleva in tutta la sua ampiezza la questione gravissima della carità legale. Pare all'ufficio centrale che

non possa essere discussa a fondo una questione così grave, incidentemente ed a proposito di una legge d'urgenza. Pare che le materie di tal gravità debbano essere trattate più di proposito, anzi che a fronte dell'urgenza di sancire alcune disposizioni temporarie di riconosciuta ed incontrastabile necessità.

Intanto non mancano al Governo i mezzi di reprimere gli abusi della questua; provvede a questo proposito molto saviamente il Codice penale (art. 456). « Niuno potrà andare pubblicamente questuando se non conformandosi alle leggi ed ai regolamenti, sotto pena del carcere estensibile ad un mese. »

Come vede il Senato, il Codice penale permette al Governo di fare tutti i regolamenti che possono essere necessari per impedire gli abusi lamentati; non ha dunque bisogno il Governo di essere armato con una legge che introduca nuovi rigori. In quanto poi al sistema dei soccorsi, quale fu proposto dall'onorevole senatore Plezza, esso potrebbe avere gravissimi inconvenienti, potrebbe diventare un tributo su chi lavora a profitto di chi non lavora; almeno io avrei grave timore che così succedesse. Quindi l'ufficio centrale è d'avviso che non siano da ammettersi gli articoli proposti dal signor senatore Plezza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti separatamente i tre articoli addizionali, proposti dal senatore Plezza, dandone lettura:

Art. 9. (*Vedi sopra.*)

(Il Senato rigetta.)

Art. 10. (*Vedi sopra.*)

(Il Senato rigetta.)

Art. 11. (*Vedi sopra.*)

(Il Senato rigetta.)

Proseguirò ora la lettura degli altri articoli della legge per porli ai voti.

DELLA MARMORA ALBERTO (Interrompendo). Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto della Marmora.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io domandai la parola per avere una spiegazione, ed è questa: esiste in Sardegna un genere di furti che non è conosciuto sul continente, il quale da più anni è impunito, ed ha prodotto finora e produce ancora grandissimi inconvenienti; voglio dire il furto del sale. Vorrei sapere se questo furto del sale, che si commette negli stabilimenti reali e negli stagni che appartengono al Governo, e che è per così dire sulla porta degli abitanti, sia considerato come furto di campagna, in quanto che così viene inteso dalla quasi totalità delle persone dell'isola. Desidero uno schiarimento a questo proposito.

DES AMBOIS, relatore. Io non potrei considerare come furto di campagna il furto del sale, perchè il sale è oggetto di spettanza del Governo e non un frutto della terra che si possa rubare ne' campi. Tutto il complesso del capo sui ladri di campagna, che il Senato ha sott'occhi, esclude una simile interpretazione; dappertutto si vede che si tratta del furto di frutti della terra.

DELLA MARMORA ALBERTO. Sapevo benissimo che questo furto non poteva essere considerato dalla legge come furto di campagna, ma siccome è prevalsa l'opinione che il furto del sale anche eseguito sovra larga scala non è considerato che come tale, io volevo chiarirmi e conoscere il sentimento dell'ufficio centrale intorno a questo fatto.

DES AMBOIS, relatore. Basta a far conoscere lo spirito della legge l'articolo 11, dove si parla di « legna, biade ed altri frutti o prodotti di campagna... »

PRESIDENTE. « Art. 9. In ogni mandamento sarà tenuto apposito registro, nel quale il giudice, sulla denuncia degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dei carabinieri, iscriverà distintamente per ciascun comune le persone sospette per furto di campagna o per pascolo abusivo, coi fatti, gl'indizi e le circostanze, sui quali è fondato il sospetto.

« Il giudice entro giorni cinque successivi alla denuncia farà precettare con comminatoria di arresto le persone iscritte come denunciate a comparire davanti a lui, e dopo averle sentite nelle loro risposte le assolverà o le ammonirà che diverranno loro applicabili le disposizioni dei seguenti articoli, dei quali ricorderà loro il tenore.

« Se una persona denunciata chiederà di far sentire testimoni in sua difesa, si osserverà a questo riguardo il disposto dall'articolo 2 della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 10. Ove insorgano gravi indizi che una persona ammonita a termini dell'articolo precedente ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei comuni che non sono capoluogo di mandamento vi procederà il sindaco od altro ufficiale di pubblica sicurezza coll'assistenza di un consigliere.

« Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell'autorità politica, o del danneggiato se questo l'accompagna con sufficienti indizi.

« Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non sarà subito dal detentore giustificata in modo verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune. »

(È approvato.)

« Art. 11. Se una persona, come sovra ammonita, verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare in modo almeno verosimile la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e tradotta avanti al giudice. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le persone arrestate a termini degli articoli 10 e 11 saranno giudicate in via sommaria dal giudice di mandamento, il quale, non ravvisando sufficienti elementi di prova di un furto specifico, ma riconoscendo accertato il fatto della ritenzione degli oggetti furtivi di cui all'articolo 10, o quello di cui all'articolo 11, applicherà una pena di semplice polizia.

« Se invece il giudice crederà che sianvi elementi sufficienti per procedere contro l'arrestato come reo di un furto specifico, rimetterà la causa al tribunale di prima cognizione, salva l'eccezione stabilita dall'articolo seguente per furti inferiori alle lire 20.

« Qualora poi il tribunale non riconosca legalmente provato il furto, ma gli risulti sussistente il fatto di cui all'articolo 10, o quello di cui all'articolo 11, applicherà esso pure una pena di semplice polizia. »

(È approvato.)

« Art. 13. Quando un reato di furto di campagna non ecceda il valore di lire 20, e non sia accompagnato da circostanze aggravanti o connesso con altri reati eccedenti la competenza del giudice di mandamento, sia che risulti commesso dalle persone ammonite a termini dell'articolo 2, sia che ne consti autore qualunque altro individuo, sarà di competenza di esso giudice mandamentale e per la prima volta punito con pena di semplice polizia estensibile al doppio

del *maximum* nel caso previsto dall'articolo 120 del Codice penale. »

JACQUEMOUD. Je crois préférable d'étendre jusqu'à 25 francs la compétence des juges de mandement dans les cas proposés. Cette disposition serait plus en harmonie avec notre Code pénal, qui autorise les tribunaux, dans certaines circonstances, à appliquer des peines de simple police pour les vols, lorsque la valeur de l'objet volé est inférieure à 25 francs. Elle aurait d'ailleurs l'avantage d'empêcher que les vols de très-petites valeurs ne doivent être portés forcément devant les tribunaux de première instance.

PRESIDENTE. A quel article du Code faites-vous allusion?

JACQUEMOUD. A l'article 729.

DES AMBROIS, relatore. Il senatore Jacquemoud ha probabilmente in vista gli articoli 727 e 729. Io li leggerò:

« Art. 727. In tutti i reati contro le proprietà, quando il danno non eccede 25 lire e concorrono altre circostanze attenuanti, il giudice è autorizzato a diminuire la pena nella seguente proporzione:

« Se la pena è dei lavori forzati, ecc.;

« Se la pena è della reclusione, si potrà discendere a quella del carcere, con che però non sia mai minore di mesi sei.

« Art. 729. Nei casi nei quali è stabilita da questo Codice la pena del carcere o della multa per reati commessi tanto contro le persone che contro le proprietà, se occorrono circostanze attenuanti, è pure fatta facoltà al giudice di discendere alle pene di polizia. »

Questo è tutto quello che trovo. Non si tratta di discendere a pene di polizia, per ciò solo che trattisi di somma inferiore alle lire 25.

Lo stabilimento di semplici pene di polizia per furti minimi, astrazione fatta da qualsiasi circostanza attenuante, fu un'innovazione introdotta colla legge del 1852, e fu introdotta non come favore verso le persone che commettono questi reati, ma piuttosto nell'interesse della giustizia, affinché possa più prontamente reprimersi il reato, rendendosi questo di competenza del giudice locale, e perchè, attenuandosi la pena, è più facile che si ottenga la costante applicazione della legge.

Se il Senato crede che si debba portare la somma da lire 20 a 25, l'ufficio centrale nulla avrebbe da opporre: il limite di 20 lire fu posto nella legge del 1852, il progetto attuale non fa altro che ripetere ciò che fu in allora adottato in proposito.

Non vedremmo alcun inconveniente a sostituirvi quello di 25 lire, ma non vediamo neppure che vi sia ragione sufficiente per motivare questa variazione.

PRESIDENTE. Insiste-t-il M. le sénateur Jacquemoud sur sa proposition?

JACQUEMOUD. Je n'insiste pas.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato.)

« Art. 14. Nel caso di ulteriore recidiva imputata agli individui condannati a termini dell'articolo precedente pronuncerà il tribunale di prima cognizione ancorchè si tratti di valore non eccedente le lire 20, e la pena non potrà essere minore d'un mese di carcere. »

(È approvato.)

« Art. 15. Gli individui condannati dal tribunale di prima cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal tribunale fissato. »

(È approvato.)

« Art. 16. Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice ne avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alle congregazioni di carità locali. »

(È approvato.)

« Art. 17. Qualora alcuno fra gli individui iscritti come soliti a praticare pascolo abusivo tenga bestiame in numero eccedente i suoi mezzi, il sindaco od un ufficiale od agente di pubblica sicurezza ne stenderanno verbale che verrà trasmesso al giudice. »

« Il giudice, assunto ove d'uopo ulteriori informazioni, e sentito l'imputato nelle sue risposte, o lo assolverà, o gli ordinerà di ridurre entro il termine perentorio di giorni trenta il suo bestiame al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi. »

« In caso di trasgressione all'ordinanza del giudice, egli manderà eseguire all'asta pubblica la vendita del bestiame eccedente, e farà prelevare le spese sul prezzo che sarà ricavato. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui, commesso sia da persone come sopra ammonite, sia da altri, è punito con pene di polizia. »

« I recidivi ponno essere puniti col carcere estensibile a giorni quindici, o con multa estensibile a lire cento. »

« Anche in caso di recidiva il reato sarà di cognizione del giudice di mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 19. Se nella nota di cui all'articolo 9 si troveranno minori d'anni 16, il padre, l'avo, la madre od il tutore, ovvero le altre persone responsabili della condotta del minore, coi quali egli convive, saranno precettati a comparire davanti al giudice di mandamento. »

« Il giudice, sentiti i precettati nelle loro risposte, riconoscendo fondata la denuncia, farà loro passare sottomissione di vegliare attentamente alla condotta del minore. »

(È approvato.)

« Art. 20. Qualora il minore di 16 anni venga in seguito dichiarato colpevole per furto di campagna, se dalle risultanze del processo apparirà che le persone contemplate nell'articolo precedente abbiano trascurato di vegliare sul medesimo, saranno punite con pene di polizia, non escluse le pene maggiori nel caso di complicità. »

(È approvato.)

« Art. 21. Sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti di polizia rurale di ciascun comune; si applicheranno le pene da essi prescritte, salvi i casi nei quali fossero più gravi quelle ordinate colla presente legge. »

« Rimane pure in vigore per l'isola di Sardegna il disposto dall'articolo 5 del decreto reale del 5 agosto 1848, col quale fu prescritta la pubblicazione in quell'isola del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 22. Quando l'individuo annotato come sospetto, a tenore dell'articolo 9, non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, acquisterà il diritto di far radiare il suo nome dalla lista dei sospetti. »

(È approvato.)

« Art. 23. Chi vorrà andar in giro pel commercio ambulante di chincaglierie, di zolfanelli, stampe od altre merci, o pel mestiere di vetraio, calderajo, stagnajo e simili, o per

quello di saltimbanco, suonatore o cantante ambulante, o vendere sulle piazze o per le vie candelette, scapolari od immagini, paste, confetti o liquori, o farla da sensale o da intromettitore ambulante, o da servitore da piazza, facchino, lustra-scarpe e simili, dovrà farsi inscrivere annualmente in apposito registro presso l'autorità di polizia nel luogo di suo domicilio, la quale gli rilascerà il certificato della sua iscrizione. »

« Questo certificato dovrà essere sottoposto al visto dell'autorità politica provinciale. »

« L'autorità locale sarà tenuta di procurare essa stessa agli interessati l'apposizione di questo visto, quando essi ne la richiedano. »

ALPIERI. Pare che rispetto a quest'articolo possa occorrere un'osservazione forse di non grave peso, ma che almeno darà luogo ad una dichiarazione esplicita.

In esso si è stabilito che chi vuole andare in giro esercendo mestieri, debba farsi prima inscrivere in apposito registro presso l'autorità di polizia nel luogo di suo domicilio; e quest'iscrizione si applica eziandio, secondo il disposto dell'articolo di legge in discussione, a coloro che vogliono farla da sensale o da intromettitore ambulante.

A prima vista sembra che giusta quest'articolo basti per fare il sensale od intromettitore l'iscrizione col medesimo prescritta, mentre abbiamo il divieto del Codice di commercio; divieto che venne rinnovato nella legge testè votata dal Senato e che è in corso nell'altro ramo del Parlamento.

Egli è bensì vero che l'articolo 85 del Codice di commercio riguarda solo quei sensali che esercitano indebitamente nei luoghi ove vi sono sensali approvati; ma nel presente articolo non si fa veruna distinzione.

Egli è vero altresì che nell'articolo che stiamo discutendo si aggiunse alla parola sensale quella di intromettitore, ma temo che quest'aggiunta dia luogo ad un nuovo inconveniente, invece di togliere quelli che già esistevano, poichè quel tale che sarebbe imputato di avere indebitamente fatto il sensale potrebbe rispondere che egli ha fatto invece l'intromettitore.

Adunque per queste ragioni mi pare che non sarebbe inopportuna un'aggiunta, la quale dichiarasse che questa distinzione non si applica laddove è applicabile il disposto dell'alinea dell'articolo 85 del Codice di commercio.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Non mi pare che la spiegazione sia necessaria, in quanto che la disposizione di questo articolo evidentemente si applica a quelle sole persone che sfuggono in ogni maniera al controllo dell'autorità.

In tutti i mercati, in tutti i luoghi di straordinario convegno di cittadini si ritrovano sempre persone, le quali esercitano questi mestieri, chiamati comunemente sensali, intromettitori senza distinzione, e la legge attuale non fa loro nessun divieto in quanto che non esiste un ufficio apposito di sensali stabilito per legge.

Le informazioni che si fornirono al Ministero, e sulle quali si fondarono le varianti indicate in questa legge in conformità a quella che sta per scadere, sono tutte intese a dimostrare come queste persone, sotto il manto di correre ora per fare un commercio, ora per un altro affare, fossero infatti poi attivi mantengoli, ed anche di più, attivi copritori di furti e di grassazioni che il paese pur troppo lamenta.

Quindi parve che non fosse da tollerare che resti senza controllo un mestiere, il quale per lo più non serve fuorchè per avere una qualche veste onde sfuggire alle ricerche dell'autorità incaricata della tutela dei cittadini,

Se il Senato lo credesse assolutamente necessario, io non ho nessuna difficoltà a che diasi alla cosa una più chiara spiegazione; ma veramente a me pare che non si abbia tale necessità, in quanto che il sensale, il quale ritiene il suo ufficio per autorizzazione già datagli dalla legge in modo solenne, presenta tutte quelle guarentigie che escludono l'applicazione di quell'articolo.

ALFIERI. Non voglio insistere su quest'osservazione: tuttavia debbo spiegare che io non intendevo per nulla sottrarre alla sorveglianza coloro che col pretesto di fare i sensali vanno esercitando un mestiere tutt'altro che lodevole.

La mia osservazione tendeva unicamente ad assicurare l'esecuzione del disposto del Codice di commercio e della legge che avrà, spero, fra poco la sanzione reale che la renda esecutoria.

In quanto alla denominazione io trovo in ogni caso che quella di *sensale* sarebbe soverchia, e ciò particolarmente perchè il Codice di commercio stabilisce che per sensali s'intenderanno coloro che fanno la senseria o di merci, o di assicurazioni per la condotta dei bastimenti o per i trasporti; non riconosce altri sensali.

Pare in conseguenza che sarebbe fuor di luogo di venire accidentalmente in una legge di polizia, attribuendo questa denominazione ad altre persone, e che allo scopo a cui mira la legge potrebbe bastare la sola designazione di *intromettitori*.

DES AMBROIS, relatore. Io osserverò che le espressioni usate in quest'articolo sono quelle stesse che conteneva la legge del 1852, e non presentarono in pratica quelle difficoltà d'esecuzione, ossia dubbi d'applicazione, che ora si temono; tuttavia si può rimuovere anche questo timore ommettendo la parola *sensale*, come propone l'onorevole senatore Alfieri, e l'ufficio centrale vi aderisce.

DI CASTAGNETO. L'onorevole senatore Alfieri ha sollevato una questione che appunto io mi riservava di muovere, per domandare solamente una spiegazione al successivo articolo 30.

Se il Senato lo permette io lo farò in questo momento, seguitando l'osservazione fatta dal senatore Alfieri.

Nell'articolo 30 è detto:

« Non è lecito stabilire uffici di agenzia, di corrispondenza o computisteria, senza un'apposita autorizzazione.

• Nelle città di Torino e Genova tale autorizzazione sarà data dal questore, e fuori di esse dall'intendente della provincia.

• Un regolamento approvato per reale decreto determinerà le garanzie, ecc. »

Qui prevede il caso d'un ufficio specialmente stabilito. Ma vi sono, come osserva l'onorevole marchese Alfieri, molte persone che fanno i sensali d'oggetti non contemplati nè nella disposizione del Codice di commercio, nè nella legge ultimamente votata dal Senato. Questi sensali sono una specie di mediatori per vendita di beni stabili, di cavalli, di merci diverse, ecc.: io credo che questa professione veramente meriti di essere regolamentata, per gli inconvenienti che nascono pur troppo ogni giorno, sia relativamente a figli di famiglia, sia pure a persone che finiscono per essere indotte in errore da quelle persone che hanno molti mezzi d'industria per circonvenire la buona fede.

Il dubbio adunque che io volevo muovere era se i mediatori isolati, i quali non hanno ufficio d'agenzia, vengano ad essere compresi nella disposizione e soggetti a regolamenti.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io non credo che sia possibile una disposizione vincolativa nella legge,

perchè questa ha per base un fatto positivo; l'individuo che s'intromette negli affari, ma che non ha un ufficio regolarmente stabilito, difficilmente può essere convinto d'aver fatto quella serie d'atti i quali costituiscono la professione.

Per dare questa convinzione al giudice importa che vi siano degli elementi fissi, ed è sembrato che non vi fosse miglior mezzo che quello d'un ufficio regolarmente aperto.

Io poi non credo nemmeno che possa verificarsi con una certa frequenza che si tengano di questi commerci dediti a truffare la gente, nè credo possibile di trovare una formola legislativa la quale escluda in un modo perentorio ed assoluto le truffe alle quali vanno soggetti i figli di famiglia; egli è certo che colui il quale ha bisogno di danaro e non presenta pel momento guarentigie, pagherà sempre più di quello che le presenta.

La legge vi provvede nei titoli dove parla dell'usura ed anche delle truffe; ma il voler spiegare in una legge di polizia tutti questi minuti casi ciò è impossibile, perchè essi non somministrerebbero al giudice mezzi bastanti per fondare le sue condanne. Credo quindi che sia più prudente lo attenersi alla redazione sottoposta al Senato, la quale somministra al giudice un mezzo di giustificare la sua sentenza.

ALFIERI. Mi fo lecito di chiedere al signor ministro una spiegazione sopra un'altra parola dello stesso articolo. Ivi è detto: *Chi vorrà andare in giro pel commercio ambulante di chinaglierie, di zolfanelli, stampe, ecc.*; io bramerei sapere se per *stampe* s'intendono *stampati*.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ogni genere di commercio, purchè sia fatto andando in giro; perchè quando una persona va in giro cade in sospetto di avere intenzioni sinistre se non si fa conoscere all'autorità, se non giustifica colla conoscenza della sua persona il vero scopo del suo commercio.

PRESIDENTE. Siccome pare che non vi sia osservazione in contrario a che si tolga la parola *sensale*, bastando per lo scopo della legge la parola *intrametitore*, con quest'avvertenza metto ai voti l'articolo 23.

(È approvato.)

• Art. 24. L'iscrizione ed il visto di cui all'articolo precedente saranno sempre ricusati alle persone contemplate nell'articolo 460 del Codice penale. »

(È approvato.)

• Art. 25. Gli stranieri dovranno ottenere una licenza per iscritto dall'intendente della provincia.

• Tuttavia entro 15 chilometri dai confini dello Stato in occasione di fiere e mercati basterà per gli stranieri la licenza del sindaco. »

(È approvato.)

• Art. 26. Le iscrizioni e le licenze sono valide pel corso di un anno dalla loro data.

• Esse potranno per altro, in caso d'abuso per parte dell'esercente, essere rinvocate dall'autorità che le ha rilasciate o munito del suo visto. »

(È approvato.)

• Art. 27. L'esercente sarà tenuto di presentare l'iscrizione o licenza a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica o dei carabinieri.

• Se rifiuterà di darne visione, se alleggerà di non averla presso di sé o di averla smarrita, o ne esibirà una che non gli appartenga, ovvero confesserà di esserne sprovvisto, sarà presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, ove le consti dell'ottenuta iscrizione o licenza, restituirà la libertà all'imputato, ed in caso contrario lo rimetterà al giudice di mandamento.

« Questi sentirà l'arrestato nelle sue risposte; non adducendosi da esso legittima scusa, potrà condannarlo senz'altra formalità d'atti ad un'amenda estensibile a lire quindici per la prima volta, od anche agli arresti. »

(È approvato.)

« Art. 28. I recidivi saranno condannati dal giudice di mandamento al carcere estensibile ad un mese. »

« Le merci ed oggetti di commercio del cui esercizio si tratta saranno sempre sequestrate. »

(È approvato.)

« Art. 29. Alle pene di cui nei due articoli precedenti saranno condannati coloro che avranno ad altri rimessa la propria iscrizione o licenza per farne uso e coloro che faranno uso delle licenze altrui. »

(È approvato.)

« Art. 30. Non è lecito stabilire uffizi di agenzia, di corrispondenza o computisteria senza un'apposita autorizzazione. »

« Nelle città di Torino e Genova tale autorizzazione sarà data dal questore, e fuori di esse dall'intendente della provincia. »

« Un regolamento approvato per reale decreto determinerà le garanzie necessarie per ottenerla. »

« I contravventori saranno denunciati al tribunale di prima cognizione e puniti secondo i casi con multa estensibile a lire cinquecento od anche coll'interdizione dall'esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 31. Nelle città che sono capoluogo di provincia, od hanno una popolazione eccedente le 10,000 anime, e nei porti di mare, sarà obbligatoria la consegna all'autorità politica di tutti gli inquilini di ciascuna casa. »

« La consegna sarà fatta a diligenza dei proprietari locatori, e sotto la loro responsabilità dai conduttori che sublocassero o tutti od in parte i membri di case che tengono in affitto. »

« Essa dovrà essere presentata all'autorità politica nel termine di giorni quindici dalla data dell'attivazione del contratto per le locazioni stipulate per un anno o più, e nel termine di giorni cinque per quelle convenute a scadenza minore di un anno. »

« Nel caso di omissione o di ritardo i proprietari delle case incorreranno nell'amenda di lire cinque, estensibile contro i recidivi a lire cinquanta, salvo il loro regresso verso i sublocatori. »

DI POLLONE. Chiedo la parola per esprimere nell'interesse dei numerosi proprietari di case della capitale il voto al signor ministro dell'interno, che quando si tratterà di questa consegna si facciano moduli stampati onde agevolarla.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. È nell'interesse dell'Amministrazione di procurare che i proprietari possano adempiere al disposto della legge nel modo il più semplice e il più chiaro che sia possibile, quindi posso assicurare il signor senatore che questo suo desiderio sarà indubitatamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo sorga.

(È approvato.)

« Art. 32. Chi vorrà tenere pensione o persone a dozzina, od affittare camere od appartamenti mobigliati, od altrimenti somministrare presso di sé alloggio per mercede, dovrà farsi inscrivere in apposito registro presso il Municipio, e munito di estratto autentico di sua iscrizione rapportarne licenza dall'autorità politica. »

« La licenza sarà sempre ricusata alle persone menzionate nell'articolo 460 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 33. Le persone contemplate nell'articolo precedente dovranno tenere un registro affogliato e visato dall'autorità politica per inscrivervi giornalmente le persone cui daranno alloggio. »

(È approvato.)

« Art. 34. Le consegne delle persone cui sono tenuti gli osti ed albergatori a termini dei veglianti regolamenti, saranno osservate anche da chi tiene pensione o persone a dozzine od affitta camere od appartamenti mobigliati od altrimenti suole somministrare alloggio per mercede. »

(È approvato.)

« Art. 35. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri e gli impresari dovranno entro un mese dalla data della presente legge consegnare all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno ogni quindici giorni consegnare la nota di quelli entrati nell'intervallo al loro servizio e di quelli usciti. »

« Queste note saranno formate nei modi prescritti dai regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 36. I contravventori agli articoli 32, 33, 34 e 35 saranno puniti con ammenda estensibile a lire 15, ed in caso di recidiva con quella di lire 20 a 50. »

(È approvato.)

« Art. 37. Il condannato alla sorveglianza della polizia non potrà cambiare domicilio od abitazione senza licenza dell'autorità politica provinciale cui dovrà ricorrere, dimostrando i giusti motivi per tale cambiamento. »

(È approvato.)

« Art. 38. Dovrà sempre esser munito di carta speciale di permanenza, che dovrà mostrare alla semplice richiesta degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri. »

« In detta carta saranno espresse le generalità, i connotati dell'individuo, la data della sentenza per effetto della quale resta sottoposto alla sorveglianza, la durata di questa, il domicilio ed abitazione fissata e quegli altri obblighi che gli saranno imposti per effetto di detta sorveglianza. »

(È approvato.)

« Art. 39. I condannati alla sorveglianza dovranno presentarsi all'autorità politica almeno una volta per caduna settimana, ed ogni qualvolta vi fossero precettati nell'ora e tempo che sarà da detta autorità determinato. »

« Saranno tenuti di obbedire alle prescrizioni che l'autorità di sicurezza pubblica giudicasse di impor loro, di non comparire in un dato luogo, di non vagare nelle ore di notte, di non portare armi o bastoni e di non frequentare determinate persone. »

(È approvato.)

« Art. 40. L'autorità locale di sicurezza pubblica terrà apposito registro in cui saranno notati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza del suo distretto, e vi noterà i termini nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte. »

(È approvato.)

« Art. 41. In ogni caso di fondato sospetto si potrà procedere a perquisizioni domiciliari contro ai condannati alla sorveglianza speciale della polizia. »

(È approvato.)

« Art. 42. La trasgressione alle prescritte misure darà luogo all'applicazione dell'alinea dell'articolo 49 del Codice penale. »

(È approvato.)

DI CASTAGNETO Domando la parola sulle disposizioni di questo capo.

Vedo con rincrescimento che in tutto il contesto di questa legge non si provvede a frenare l'abitudine del giuoco. Io chiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su questo argomento, ed egli converrà meco senza dubbio che questa mania fatale del giuoco va ognora crescendo, massime nelle campagne, con gravissimo danno delle famiglie e produce poi le conseguenze fatali che noi vogliamo con questa legge appunto evitare.

Nel progetto di legge discusso altra volta in Senato erasi pensato a ciò, e si era data facoltà ai sindaci d'introdursi nei siti anche privati quando vi fosse sospetto di giuoco.

La legge non ebbe allora compimento, e nelle successive disposizioni non se ne è parlato più.

So bene che il Codice penale provvede a questa cosa, ma siccome dopo la pubblicazione del Codice cambiarono le nostre politiche istituzioni, quei provvedimenti non potrebbero più applicarsi allo stato nostro presente; laonde io penso che sia necessario di provvedere su questo gravissimo argomento, e così mettere l'autorità locale in misura di poter andarci al riparo.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Sarebbe stata mia idea di contemplare nella presente legge provvisoria anche delle prescrizioni per diminuire la tendenza che vi ha al giuoco d'azzardo, ma credo conveniente di attendere ancora studi maggiori per poter fare una proposta a questo riguardo. La difficoltà che incontra l'Amministrazione, stando ai rapporti che mi pervengono, non è per mancanza di legge, inquantochè essendo lecito, a termine del Codice di procedura penale, all'autorità d'introdursi in tutti i siti in cui si sospetti un flagrante delitto, non credo che nemmeno in virtù dell'inviolabilità del domicilio privato sussista il divieto d'introdursi nelle case ove si ha la certezza che si giuochi, perchè ove si giuoca si è in flagrante delitto, e questo giustifica immediatamente l'intervento dell'autorità e l'ingresso nelle case. Tutta la difficoltà sta nel poter far quest'ingresso in modo utile, poichè in tutte le case ove si giuoca si prendono tali e tante precauzioni che l'autorità non arriva fuorchè quando non trovasi più alcun elemento da giustificare l'operato.

Posso assicurare il Senato che anche presentemente non cesso di eccitare, ogni qualvolta mi si presenta qualche occasione, lo zelo di tutte le autorità su questo punto speciale del servizio pubblico; anzi in questo giorno stesso ho ricevuto molti rapporti di varie recenti bellissime operazioni fatte dall'Amministrazione di sicurezza pubblica a questo riguardo, sulle quali l'autorità giudiziaria trovasi presentemente già in grado di procedere; ed io spero che questo avrà anche una certa influenza e gioverà a diminuire le tendenze della popolazione a simili giuochi.

Intanto io ho incaricato in tutte le provincie gli intendenti e le persone che sono più distinte ne' servizi di sicurezza pubblica, di studiare specialmente questo ramo di servizio e di indicarmi quali sarebbero le disposizioni pratiche possibili onde pervenire a rimediare ad una tale tendenza.

Senza avere queste indicazioni, non credo conveniente di introdurre in un progetto di legge provvisorio una cosa che avrà poco effetto, come sin d'ora si può prevedere, e che forse non toglierebbe gli inconvenienti che si notano nella legge attuale.

Per conseguenza pregherei il signor senatore preopinante a non insistere perchè si introduca nella legge che stiamo discutendo alcuna disposizione riguardante il giuoco, mentre,

lo ripeto, lo posso assicurare che questo si è una questione a cui prende sommo interesse l'Amministrazione.

DI CASTAGNETO. Le parole dette dall'onorevole ministro avranno sicuramente molta influenza sull'animo di tutte le autorità locali per indurle a sorvegliare anche con molto maggior perseveranza onde prevenire i notati inconvenienti; ed io non insisto ulteriormente aspettando l'effetto delle disposizioni da lui promesse, e di cui si sta occupando.

PRESIDENTE « Art. 43. La sospensione od interdizione dall'esercizio della professione di oste, locandiere, bettoliere, birraio, caffettiere e da quella di tener giuoco di bigliardo od altro stabilimento aperto al pubblico, dovrà sempre essere pronunciata nei casi contemplati dall'articolo 513 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 44. L'autorità di pubblica sicurezza farà chiudere tutti gli esercizi nei quali non si ottenne concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza. »

(È approvato.)

« Art. 45. Le persone che due ore dopo il tramonto del sole fino all'alba trasportano argenterie, mobiglie o biancherie, se non possono dar conto di sè, potranno essere tradotte dagli agenti di pubblica sicurezza o carabinieri nanti l'autorità locale di pubblica sicurezza che ordinerà o l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'autorità giudiziaria. »

(È approvato.)

« Art. 46. Gli intendenti potranno emanare manifesti sia per rammentare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, sia per provvedere in esecuzione delle medesime alla tutela delle proprietà ed alla conservazione dell'ordine pubblico. »

« Essi, con simili manifesti:

« Provvederanno alla conservazione dell'ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli, ed alla repressione dei fatti contrari alle determinazioni della censura teatrale. »

« Determineranno con quali regole e cautele possano essere autorizzate le maschere, i balli pubblici, le serenate clamorose. »

« Commineranno pene a coloro che tolgano o guastino gli stampati o scritti affissi per ordine dell'Autorità o colla sua autorizzazione. »

« Fisseranno le ore di notte nelle quali debbono star chiuse le osterie, i caffè, le birrerie, i giuochi di bigliardo ed altri simili esercizi pubblici. »

« Stabiliranno norme per impedire che la pubblica quiete sia turbata da clamori, canti ed altri rumori notturni. »

« I manifesti contemplati nel presente articolo possono contenere la comminazione di pene, purchè non eccedano la natura od i limiti di quelle previste dall'articolo 735 del Codice penale. »

DI POLLONE. Chiedo la parola soltanto per proporre la soppressione di una parola. Nel quinto alinea di questo articolo trovo le seguenti parole: *le serenate clamorose*. Desidererei di veder abolita quella parola *clamorose*, perchè tutte le serenate possono diventar clamorose, ed è sempre bene che il Ministero abbia la facoltà di concedere la permissione di eseguirle.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. È sempre stato in uso, ne' regolamenti di polizia, di determinare che fossero solo proibite le serenate clamorose, in quanto che se uno o due suonano un istrumento, non si considera questo per una serenata clamorosa, tale che richieda una permissione.

La permissione della polizia viene prescritta nel caso che vi siano tre istrumenti; ma sarebbe anche pericoloso lo sta-

bilire alcuna cosa al riguardo, in quanto che è certo che se uno suona uno strumento e che questo fosse per esempio una tromba clamorosa, disturba il vicinato quanto possono disturbarlo dieci istrumenti: quindi mi par conveniente di mantenere quell'espressione, che dà una certa latitudine all'amministrazione di polizia; disposizione che è più nell'interesse delle persone, onde non vengano molestate che per qualsiasi altro scopo.

DI POLLONE. Mi permetto di insistere. Il clamore di una serenata non è precisamente in proporzione col numero degli istrumenti. Due soli istrumenti possono essere per la loro discordanza o per altro motivo oggetto di radunanza di molte persone, ed in tal guisa costituire una clamorosa serenata.

Quindi io crederei che per qualunque serenata debba sempre ottenersi il permesso dall'autorità di polizia, mentre può benissimo accadere che pochi istrumenti disturbino la pubblica quiete.

DES AMBROIS, relatore. Mi permetto di ricordare al Senato che quando venne in discussione il progetto di legge generale sulla pubblica sicurezza nel 1850 vi era una disposizione per cui si assoggettavano le serenate al permesso del Governo, come appunto si farebbe nell'articolo di cui ora si tratta.

Il progetto in allora presentato dal Governo non faceva la distinzione delle serenate clamorose, e la parola *clamorose* fu aggiunta dal Senato.

PRESIDENTE. Domando, se dopo questa osservazione, il senatore Di Pollone persiste nell'intento di togliere la parola *clamorose*.

DI POLLONE. Pregherei il Senato di farmi l'onore di rigettarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46.

(È adottato.)

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Malgrado la poco favorevole fortuna che incontrò nel Senato la disposizione già altre volte proposta dal Ministero, riguardo all'obbligo da imporsi ai cittadini di adempere all'invito che ricevono dall'autorità di sicurezza pubblica di presentarsi, ogni qualvolta l'interesse del servizio pubblico lo richieda, io credo necessario d'insistere sulla medesima, perchè tutte le informazioni che ho avute da ogni parte dello Stato sulle conseguenze che avrebbe la mancanza di una simile prescrizione, mi fanno prevedere che si comprometterebbe gravemente il servizio di sicurezza pubblica abolendola come fu proposto dall'ufficio centrale.

Egli è evidente che ogniqualvolta un ufficiale di polizia ha notizia di un delitto, e si reca sul luogo ove fu commesso, se non può immediatamente mettersi in relazione diretta con tutte le persone che gli possono dare qualche schiarimento intorno al medesimo, lasciato trascorrere un qualche periodo di tempo, difficilmente verrà a capo di raccapezzare gli elementi necessari per costituire la prova del reato.

Tutte le persone che hanno avuto ingerenza nei processi criminali possono far fede, come su 100 processi in cui si ha la prova del reato, più di 90 ne la forniscono fino dal primo momento in cui il reato è commesso, e che in quei processi in cui la prova non si ottiene immediatamente è poi difficilissimo di conseguirla, perchè dopo che è passato quel primo momento d'irritazione, sottrandovi la pietà, difficilmente si trova gente che voglia gravare la condizione dell'inquisito e che deponga quanto sa. Tutti cercano di esimersi, ed il più sovente si vede nelle persone citate come testimoni una tendenza a minorare nelle loro deposizioni la reità dell'inquisito.

Niuno non vede, che se la persona incaricata di ciò, sia

un delegato di sicurezza pubblica, sia un maresciallo d'alloggio dei carabinieri, o sia un sindaco, non ha l'autorità di chiamare a sè queste persone informate, è quasi impossibile di ottenere l'intento voluto dalla legge.

È cosa insolita che un cittadino spontaneamente si presti a fornire schiarimenti sopra un fatto delittuoso: nessuno va, se non è richiesto, e tutti evitano per quanto possono di andarci, tutti cercano una scusa qualunque onde esimersi dal deporre qualche cosa a carico di un cittadino.

Prima della pubblicazione dello Statuto non era conosciuto che i cittadini avessero facoltà di ricusarsi a fare atti che non fossero previsti dalla legge, non che di rifiutarsi a simili deposizioni, ogniqualvolta ne fossero richiesti; ma presentemente, che a quasi tutti è noto come quelli, i quali non vollero fare tali deposizioni, restarono intieramente impuniti, divulgandosi vie maggiormente questo fatto, nasceranno inconvenienti che si renderanno ogni di più gravi.

I termini con cui è concepito l'articolo dal Ministero proposto appaiono assai chiaramente come non si possa correre il pericolo di cadere in eccessi.

L'autorità di pubblica sicurezza, secondo quest'articolo, dovrebbe sempre giustificare in certo modo, innanzi all'autorità giudiziaria, di aver avuto un giusto motivo di chiamare a sè un cittadino, dovendo essa dimostrare di aver chiamato il cittadino a comparire innanzi a sè per ragioni d'ufficio.

Ora egli è evidente che in tale caso essa non chiamerà, senza un'urgente necessità, alcuno a comparire.

So che in altra circostanza si è fatto notare la sconvenienza che vi sarebbe stata nel dare il diritto ad un funzionario subalterno di chiamare cittadini rivestiti delle supreme funzioni dello Stato, come sono quelle di senatore e di deputato, ma questo pericolo io non lo credo assolutamente possibile.

E primieramente osservo che in tutti gli impiegati dello Stato è troppo viva la riverenza che si deve alle persone che compongono il Parlamento, perchè vi sia il menomo timore che alcuno ecceda, e senza una urgente, senza una pubblica necessità procuri loro il menomo incomodo ed il menomo disagio.

In secondo luogo poi noto che quando l'interesse pubblico richieda che qualsiasi persona soffra un disagio, quello deve sempre prevalere.

La legge impone ai cittadini obblighi gravissimi nell'interesse pubblico; p. e. tutti i cittadini sono soggetti al servizio della guardia nazionale; ora io domando se non è una specie di corollario del servizio della guardia nazionale quello di concorrere a dare alla giustizia quegli elementi di un fatto che si conosce.

Nel servizio della guardia nazionale, a cui sono soggetti anche i senatori ed i deputati, quando è chiusa la sessione parlamentare, i cittadini concorrono a mantenere l'ordine e la pubblica tranquillità, prestano il loro concorso a far rispettare le leggi.

Lo scopo dell'articolo proposto dal Ministero non è altro che questo: si tratta di obbligare i cittadini a prestare, in una circostanza in cui è evidentemente necessario, il loro concorso a far osservare le leggi. Non vedo io quale differenza vi sia fra questa prescrizione e quelle delle altre leggi, che nell'interesse del pubblico vogliono che i cittadini si prestino per l'osservanza delle leggi.

Quindi prego il Senato a prendere in matura considerazione questa proposta, mentre credo che non accettandola comprometterebbe gravemente il servizio della giustizia.

DES AMBROIS, relatore. Allora nel 1850 il Ministero

proponeva a questo consesso una disposizione per autorizzare gli amministratori della pubblica sicurezza ad usare dei così detti *precetti politici*, cioè a chiamare cittadini dinanzi a sé colla comminatoria di pene, intendeva attribuire questo diritto all'autorità di polizia per due fini diversi: l'uno per raccogliere notizie, l'altro perchè la stessa autorità potesse, in dati casi, ammonire le persone chiamate.

Ora, il signor ministro dell'interno si restringerebbe, per quanto pare, a volere che l'autorità di pubblica sicurezza potesse spedire simili precetti politici per ottenere la comparizione di persone che somministrino notizie ed informazioni, e rinunzierebbe all'altra parte del progetto allora presentato, la quale si riferiva al diritto di fare ammonizioni.

L'ufficio centrale vedrebbe in ciò rimossa una delle difficoltà che presentava l'ammissione del primo progetto; ma sussistono tuttavia ragioni gravissime contro le facoltà che si vorrebbero dare alla polizia, ancorchè ristrette allo scopo di raccogliere semplici notizie ed informazioni, poichè si tratterebbe di attribuirle mezzi d'azione, che sono alieni dall'indole sua.

L'ufficio è ben lungi dal voler contrastare una misura qualsiasi, la quale abbia il fine di viemmeglio inculcare ai cittadini che tutti, qualunque sia il loro grado e di qualunque dignità si trovino investiti, hanno il dovere di presentarsi all'autorità costituita, che li chiami per sapere da essi cose che abbia necessità di conoscere nell'interesse della giustizia: è questo uno dei doveri della vita sociale, a cui nessuno certamente si rifiuterà, il quale abbia idea di ciò che deve un cittadino alla società; ma alligare a questo dovere morale la comminazione di pene è cosa essenzialmente diversa, e volge a confondere i mezzi d'azione di cui dispone la polizia con quelli che le leggi providamente riservarono all'autorità giudiziaria.

La polizia come ufficio amministrativo usa dei mezzi d'azione comuni alle altre amministrazioni. L'attribuirgliene altri sarebbe costituire presso l'amministrazione stessa una specie d'ufficio d'istruzione, come quello che è stabilito dalla legge presso i tribunali. Ora l'ufficio centrale non ne vede la necessità. Esso ha già osservato nella sua relazione ed altro ufficio centrale lo aveva pur già rappresentato altra volta al Senato, come simile necessità non fu riconosciuta in alcun altro Stato. E a dir vero, non ostante le osservazioni ora esposte dal signor ministro, e non ostante le relazioni da lui citate che gli pervennero dai suoi dipendenti, l'ufficio dura ancora fatica a credere che sia veramente indispensabile alla polizia nostra quella che non lo è alla polizia degli altri paesi.

Si dice che nel momento presente alcuni dubitano che sussista ancora un dovere che riconoscevano senza difficoltà in un altro ordine di cose.

Se vi hanno errori sulla sana intelligenza delle istituzioni di cui godiamo, questi errori a poco a poco si dilegueranno, molti sono già scomparsi, e questo avrà probabilmente la stessa sorte. Ma non crede intanto l'ufficio che sia da introdursi nella nostra legislazione una disposizione la quale non esiste in altre; la quale potrebbe far supporre che sia meno rispettata da noi l'autorità di quello che lo sia altrove.

All'onde l'ufficio dubita assai che la disposizione proposta avesse la sperata efficacia. Quando trattasi di persone le quali sentono il dovere che hanno di prestar aiuto al Governo, di secondare l'azione della giustizia, queste persone non hanno bisogno della comminazione di pene per costringerle a comparire. Ma se si tratta invece di coloro che hanno ripugnanza a presentarsi perchè vogliono tacere le cose che

sanno, credo che nè i mezzi che si propongono in oggi, nè altri che si vogliano immaginare, possano facilmente condurre la polizia ad ottenere gli schiarimenti che altri vuole celare, e veramente sarebbero insufficienti.

La facoltà di costringere persone a venire davanti a lei, se le persone chiamate non potessero esser costrette a parlare, e se si volessero aggiungere disposizioni per costringerle a parlare, penso che il signor ministro stesso sarebbe il primo a respingerla.

Ritenga ancora il Senato che qui si tratterebbe di dare una facoltà gravissima in sé e derogatoria ai principii delle nostre leggi, si tratterebbe di darla non più, come altra volta si era proposto agli amministratori provinciali, non più ai capi della polizia, ma a qualunque autorità di pubblica sicurezza, ed anche, da quanto ho inteso dalle spiegazioni date dal ministro, ai marescialli d'alloggio dei carabinieri.

Per rendere efficace la disposizione bisognerebbe necessariamente corredarla di una serie di cautele e prescrivere formalità le quali abbiano ad osservarsi dall'autorità che decreta i precetti per accertare che sono state legittimamente spediti e notificati, e che le persone chiamate non hanno voluto comparire.

Quando si dà quest'accompagnamento di forme all'azione della polizia, ripeto, è veramente un nuovo ufficio d'istruzione che si crea accanto a quello d'istruzione giudiziaria.

Io credo che il miglior mezzo di rafforzare l'azione della polizia sia di cercare appoggio alla polizia amministrativa nella polizia giudiziaria, la quale non manca di mezzi per venire alla conoscenza della verità, la quale ha dietro di sé tutta l'imponente autorità della giustizia, e procedendo con le forme le più tutelari può usare maggior rigore verso coloro che non ottemperano a' suoi eccitamenti.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Già nelle spiegazioni che ho dato precedentemente sullo spirito di questa legge, ho dichiarato che nel mio intendimento è impossibile di attribuire all'autorità amministrativa la facoltà di comminare pene, e siccome l'ammonizione in sé stessa è una pena, sono pienamente d'accordo coll'onorevole relatore della Commissione nel riconoscere che se vi può essere il menomo dubbio nella redazione di quest'articolo, che si voglia esso dare il diritto all'autorità di polizia di fare ammonizioni, debba questo dubbio essere risolto in modo che si riconosca non essere questo l'intendimento della legge, perchè altrimenti essa darebbe all'autorità di polizia una missione che non ha e che non deve avere.

L'onorevole relatore ha parlato della mancanza di simile prescrizione nelle leggi di altri paesi liberi. Ma io osservo che tra i paesi, i quali applichino il principio in un modo rigoroso, della libertà ed abbiano la stessa organizzazione nostra, non mi pare che se ne possano trovare che siano in condizione perfettamente a noi identiche. Nell'Inghilterra tutta la polizia è giuridica: sono i giudici di pace, i funzionari superiori dell'ordine giudiziario che istruiscono i processi.

Tutte le persone che intervengono nell'istruzione prendono la qualità di agenti dell'autorità puramente giudiziaria, e quindi non è necessario colà di determinare cosa alcuna, in quanto che l'autorità giudiziaria riceve dalla legge larghi provvedimenti per l'istruzione dei processi. Così pure è nel Belgio, ove la polizia è sotto l'immediata direzione dell'autorità giudiziaria, la quale ivi ha un'ingerenza principale. Non credo che si potrebbe invocare l'esempio della Francia neppure sotto il regno di Luigi Filippo, inquantochè a tutti è noto come colà gli usi fossero tali, che si scostavano di molto dalla parola scritta, e come per la convalidazione, che il

Ministero pubblico dava poi agli atti dell'autorità di polizia, non corresse questa nessun pericolo, ancorchè trascorresse ad atti che la legge non avesse previsti: si riteneva che questi fossero nella natura istessa delle cose, quindi non erano nemmeno contestati.

Nel nostro paese, dopo lo Statuto, l'amministrazione procedette sempre con rispetto crescente al principio della legalità, e questo rispetto tende a rinforzarsi sempre più: quindi io credo che l'unico modo di stabilire la questione di confronto tra noi e gli altri paesi, sia quello di vedere se noi dobbiamo contentarci di una cosa lecita, per una cosa, che in sé stessa sarebbe proibita; contentarci cioè del fatto, dell'uso di non vedere condannato dai tribunali colui che essi avrebbero diritto di condannare, ed impiegare quindi la forza materiale contro chi non si presenta, come si faceva in Francia, oppure se per rispetto alla libertà individuale anziché impiegare questa forza materiale, dobbiamo desiderare che la legge non stia muta, e stabilisca una pena, infatti molto minore di quella che imponeva l'autorità di polizia in Francia, onde far andare per forza chi non voleva andare di sua spontanea volontà.

Io credo quindi che questo argomento proverebbe anzi la nostra buona volontà di fare ogni operazione, anche di polizia, legalmente e di professare in tutto il più alto rispetto possibile alla legalità.

È verissimo che se le persone chiamate dagli ufficiali di polizia non vogliono parlare, la polizia non ha autorità nessuna per farle parlare; ma io osserverò che il rifiuto di rispondere non si verifica quasi mai; ciò bensì che si verifica continuamente, e con molta facilità, è una tendenza a non presentarsi quando questa presentazione procura disagi, e che tali disagi non sono obbligatori. Ma se la legge reca il provvedimento che accenno, allora la cosa prenderà un altro aspetto: le persone che trovansi in presenza dell'autorità, qualche cosa dicono, e così traendo elemento dalle contraddittorie osservazioni degli uni e degli altri, colui che istruisce il principio di un procedimento ritrova il mezzo di formare un criterio, e di dare all'autorità giudiziaria un filo che conduce poi alle prove positive del fatto.

Io ripeto al Senato che se i delegati di pubblica sicurezza, i sindaci, i marescialli d'alloggio dei carabinieri, non sono autorizzati a fare le prime istruttorie di procedimento, e a farle con moltissima celerità, se si dà tempo alle persone di concertarsi fra loro per le risposte che devono dare alle autorità, avviene il più delle volte che si smarriscono le prove del delitto.

Tutti sanno come uno dei mezzi preventivi i più potenti in tutte le amministrazioni sia quello di avere una giustizia talmente sicura, che quando si è commesso un delitto, difficilmente lasci andare impunito il delinquente. Vedo quindi una necessità grandissima di insistere su questo proposito, e non dubito punto che questa facoltà possa degenerare in abuso.

Se il Senato credesse che l'articolo debba essere concepito con cautele maggiori, io non ho nessuna difficoltà che si faccia, purché si salvi il principio perché indispensabile.

DES AMBROIS, relatore. Non posso intieramente ammettere l'osservazione di fatto presentata dal signor ministro in ordine al confronto che si faceva del paese nostro con altri Stati. Credo che veramente una gran parte dell'azione della polizia sia riservata in quei paesi alla polizia giudiziaria, ma non è men vero che vi hanno uffizi ed agenti di polizia amministrativa, e ciò anche in Inghilterra, almeno nei grandi centri.

Che però la polizia amministrativa trovi colà il principale suo appoggio nella giudiziaria è verissimo, ed è quello che l'ufficio centrale crederebbe pure il più desiderabile mezzo per ottenere presso noi che l'autorità pubblica possa rigorosamente provvedere all'osservanza delle leggi, al mantenimento dell'ordine, alla repressione dei reati.

Si era osservato dal signor ministro che nel sistema della legge proposta si avrebbe pure un controllo esercitato dall'autorità giudiziaria su quella di pubblica sicurezza, mentre questa non potrebbe decretare precetti di comparizione se non per giusti motivi, dei quali fosse poi apprezzatore il giudice che deve provvedere per l'applicazione della pena. Io non debbo omettere di far presente a questo riguardo, che non si potrebbe stabilire un vero controllo del giudice sull'amministratore.

Se ciò fosse, nascerebbero facilmente urti di un'autorità coll'altra a danno del servizio pubblico; ma non sarebbe, perchè l'autorità di pubblica sicurezza non avrebbe altro a fare che dichiarare nel suo processo verbale, che ha spedito il precetto per ragioni d'uffizio, e ciò mediante il giudice dovrebbe applicare l'articolo proposto dal Ministero.

L'ufficio centrale persiste in conseguenza a non adottare l'articolo proposto. Qualora poi contro la sua opinione il Senato giudicasse d'ammettere in massima i precetti politici, l'ufficio si riserverebbe di proporre emendamenti affinché questa facoltà che si darebbe all'autorità amministrativa fosse almeno circoscritta entro limiti precisi, ed accompagnata da tutelari forme. Ma, dico, l'ufficio persiste nel rigettare l'articolo.

PRESIDENTE. Col proposito di riservare all'ufficio centrale l'intendimento in cui è di proporre, nel caso d'accettazione del principio espresso nell'articolo 48 del progetto ministeriale, nuove spiegazioni, le quali rendano l'uso di quella facoltà più accettabile, io debbo solamente porre in votazione il principio contenuto nell'articolo 48 del progetto ministeriale, vale a dire il principio dei precetti politici, del diritto cioè che compete all'autorità di sicurezza pubblica della chiamata dei cittadini con comminatoria di pene.

Chi ammette questo principio voglia levarsi.

Allo stato della votazione parrebbe rigettato il principio.

Alcuni senatori. La controprova.

PRESIDENTE. Si farà la controprova.

Chi disapprova il principio dei precetti politici si alzi.

Mi risulta il numero pari, 28 contro 28.

Dunque è rigettato il principio.

Dobbiamo ora passare all'articolo penultimo della legge.

• **Art. 47.** I segretari dei magistrati, tribunali e giudici dovranno trasmettere all'autorità politica provinciale estratto di tutte le sentenze, sia d'assolutoria come di condanna passata in giudicato, che saranno pronunciate in dipendenza della presente legge.

« Tale estratto sarà trasmesso non più tardi di giorni 15 dopo l'intimazione di dette sentenze. »

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Art. 48, ed ultimo: « La presente legge sarà in vigore per anni cinque. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. È già molto tempo che si è osservato che articoli simili sono non semplicemente nulli nella legge, ma molte volte dannosi, e infatti si riguarda come dannosa una cosa inutile, una cosa che prescrive doversi fare un'altra legge simile fra un dato tempo prestabilito. O da qui a cinque

anni questa legge sarà trovata buona, e non ci sarà nessuna innovazione a fare, o si troverà in essa qualche difetto da correggere, e si potrà sempre proporre un'altra; ma non si sarà mai vincolati, come si è nella presente circostanza, di non poter tardare che di pochi giorni a votare una legge relativa alla pubblica sicurezza.

Io proporrei dunque la soppressione assoluta di questo articolo.

PRESIDENZA. La soppressione non si vota; chi vuol seguire questo consiglio darà il voto contrario.

Metto ai voti l'ultimo articolo.

Chi lo approva voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Prima di passare all'appello nominale, devo invitare il Senato alla seduta di lunedì. Al tocco si passerà negli uffici per l'esame delle tre leggi ieri presentate dall'onorevole

ministro delle finanze, ed alle due in seduta pubblica per la discussione delle seguenti leggi:

1° Sanzione e promulgazione delle leggi.

2° Cauzione da prestarsi nell'interesse dello Stato.

Il rapporto di amendue queste leggi fu già per tempo distribuito.

Si passa all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	62
Voti favorevoli	60
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.